



Relazione tecnica di stima
Lotto unico

Tribunale di Taranto

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione n. R.G.E. 211/2025

Creditore Procedente:



Debitore Esecutato:



Giudice dell'Esecuzione:

Dott. Andrea PAIANO

Esperto Estimatore:

arch.p.j. Roberto CORRADO



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Esecuzione Immobiliari

**Relazione di consulenza dell'esperto arch.p.j. Roberto CORRADO nel
procedimento di esecuzione immobiliare n.211/2025 promosso da:**

████████████████████

contro

████████████████████

Il sig. Giudice dell'esecuzione dott. Andrea PAIANO ha nominato quale esperto estimatore il arch.p.j. Roberto CORRADO, disponendo che l'esperto rediga perizia di stima, effettuando il deposito telematico della stessa in modalità *pct*, rispondendo ai seguenti quesiti:

Esaminati gli atti della procedura ed eseguita ogni altra operazione ritenuta necessaria, proceda l'esperto, in primo luogo, al controllo della completezza della documentazione di cui all'art.567 co.2) c.p.c., segnalando immediatamente quelli mancanti o inidonei.

In particolare, l'esperto precisi:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene ipotecato; oppure
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva.

Nel caso di deposito dei certificati della conservatoria dei RR.II., l'esperto deve precisare – in riferimento – a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e se sia stata richiesta in relazione a ciascuno dei soggetti che risultano proprietari (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;

- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore che contro) risalga sino ad un acquisto derivativo o originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare, in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore precedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo, cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo, cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella suddetta certificazione.

L'esperto, inoltre, deve precisare se il creditore precedente abbia depositato il certificato dello stato civile dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso e nel caso di rapporto di coniugio, all'acquisizione del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con l'indicazione delle annotazioni a margine, avendo cura, nel caso risulti che alla data di acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, di darne comunicazione al creditore precedente ed al G.E. Compiuto tale controllo preliminare, l'esperto deve provvedere:

- 1) a descrivere l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, comprensivi di classe e rendita, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.);
- 2) Ad indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. A descrivere dettagliatamente, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, la tipologia degli abusi riscontrati, accertando se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile; più specificamente, in caso di opere abusive, dalla relazione di stima dovranno risultare: il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; in caso contrario l'esperto deve verificare l'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, deve verificare, ai fini dell'istanza di condono che l'aggiudicatario può eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'art. 40 co. 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art.46, co. 5 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria (art. 173 bis co. 1, n. 7).
Ad allegare – per i terreni – il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente ai sensi dell'art. 18 della legge 47/1985.
- 3) Ad accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non

corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

Proceda, ove necessario, ad eseguire le indispensabili variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate;

- 4) Ad accertare, sulla scorta della documentazione dell'Agenzia del Territorio, se all'atto del pignoramento parte eseguita era intestataria degli immobili stessi in forza di un atto regolarmente trascritto, verificando l'esatta provenienza dei beni staggiti, mediante la ricostruzione analitica delle vicende relative alle trascrizioni ed alle iscrizioni ipotecarie nel ventennio antecedente il pignoramento ed acquisendo copia del titolo di acquisto in favore del debitore, oppure del suo dante causa, ove il debitore abbia acquistato il bene iure hereditatis, (dovendosi precisare, a tal fine, che la denuncia di successione, sebbene trascritta, non costituisce titolo dell'acquisto dell'eredità).
- 5) A verificare se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; in tale ultimo caso l'esperto deve provvedere alla formazione di lotti, identificando i nuovi confini e provvedendo, previa autorizzazione del giudice, se necessario, alla realizzazione del frazionamento con allegazione alla relazione estimativa dei tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
- 6) Qualora l'immobile sia stato pignorato solo pro quota l'esperto deve precisare se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve, inoltre, chiarire se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione;
- 7) Ad accertare lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale il compendio è occupato, con particolare riferimento all'esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; laddove

gli immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, ove possibile lo alleghi e comunque verifichi sempre la data di registrazione e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio, la rispondenza del canone al valore di mercato al momento della conclusione del contratto e, in caso negativo, la differenza rispetto a tale valore, nonché dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull'attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico – artistico. Verifichi, in particolare, se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli.

Specifichi l'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, nonché circa la sussistenza di eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;

- 8) Ad accertare se i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità;
- 9) Ad accertare se i beni pignorati sono stati realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e – in tal caso – se siano stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche;
- 10) A determinare il valore dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima. Ai sensi del novellato art. 568 c.p.c., nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della

garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute (art. 568 co. 2 c.p.c.);

- 11) ad allegare le planimetrie degli immobili, la visura catastale attuale, copia del permesso di costruire, della concessione o della licenza edilizia, degli eventuali atti di sanatoria, nonché documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze);
- 12) a depositare separata e succinta descrizione del lotto, ovvero dei lotti formati, con indicazione dello stato di occupazione da parte dell'esecutato o di terzi, con il prezzo di stima loro attribuito, nella quale sarà indicata, tra l'altro anche il contesto in cui gli stessi sono ubicati, secondo lo schema consueto per la pubblicazione dei bandi di vendita immobiliare;
- 13) ad allegare una versione della perizia di stima redatta in conformità alla direttiva del Garante della protezione dei dati personali del 7.2.2008 (G.U. n. 47 del 25.2.2008), ossia una copia dell'elaborato senza l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato, ovvero i comproprietari) non previsto dalla legge o comunque eccedente e non pertinente rispetto alla procedura di vendita;
- 14) ad allegare, altresì, la check list dei principali controlli effettuati sulla documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. in modalità telematica PCT e un foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali dei beni periziati.

L'esperto, terminata la relazione, deve inviare copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c., a mezzo posta ordinaria (al debitore con racc. a.r. se non costituito a mezzo di procuratore) o per posta elettronica, nel rispetto della normativa,

anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

All'esperto sono concessi giorni novanta dalla trasmissione dell'accettazione dell'incarico e del giuramento in via telematica per il deposito della relazione tecnica estimativa con relativi allegati, in modalità telematica PCT. A tal fine, all'interno della cd. "busta telematica" che sarà depositata dall'esperto, l'atto principale sarà costituito dalla perizia di stima in versione integrale firmata digitalmente e come allegati dovranno essere inseriti la perizia di stima in formato privacy, nonché gli allegati sopra identificati.

Descrizione dei beni ricavata dagli atti

<i>Proc.n°</i>	<i>Lotto</i>	<i>Descrizione bene</i>
211-2025	1	Catasto fabbricati di Crispiano (TA), foglio 56, particella 1657, subalterno 4, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, R.C. €.232,41, indirizzo via Don Luigi Sturzo n.57, piano primo.

Sopralluogo

Il sopralluogo presso l'immobile oggetto di stima è stato effettuato in data 04.11.2025 unitamente al delegato del giudice il [REDACTED] e al signor [REDACTED] debitore esecutato, la quale ha consentito l'accesso ai luoghi ed indicazioni utili all'espletamento dell'incarico.

Individuazione del lotto

Lo scrivente, valutando opportunamente lo stato attuale dell'immobile ed analizzando i luoghi ha individuato il seguente lotto di vendita.

<i>Proc.n°</i>	<i>Lotto</i>	<i>Descrizione bene</i>
		Comune di Crispiano (TA)
211-2025	1	Piena proprietà dell'immobile avente una superficie lorda di circa mq.82,00, sito in via Don Luigi Sturzo n.57 Piano 1, piano primo,

		in Crispiano (TA), al piano primo su unico livello e composto da ingresso, due camere, bagno, cucina, per una superficie utile di mq.69,75.
--	--	---


Catasto Urbano Comune di Crispiano							
Lt	Fg.	P.Ila	Sub.	Categ.	cl.	Cons.	Rendita
	56	1657	4	A/3	2	4,5 vani	€.232,41

In ditta

Lotto Unico – alloggio a Crispiano (TA)

Via Don Luigi Sturzo n.57

Descrizione sintetica: Piena proprietà dell'immobile avente una superficie lorda di circa mq.82,00 sito in via Don Luigi Sturzo n.57 in località Crispiano (TA), su unico livello e composto da ingresso, due camere, bagno e cucina, ripostiglio per una superficie utile di mq.69,75.



Ortofoto

Caratteristiche zona

Il fabbricato in cui ricade l'immobile oggetto di perizia, ricade nel comune di "Crispiano" provincia di Taranto. Il comune si trova a nord di Taranto e sorge attorno al solco carsico detto Vallone è stato abitato sin dalla preistoria, nel Medioevo fu sede del Casale Crispiani e dell'Abbazia di Santa Maria di Crispiano. Tra il 500 ed il 600 le grotte del Vallone sono state ripopolate in forma sempre più stabile concretizzandosi nell'iniziale piccolo centro abitato sviluppatosi intorno alla chiesetta di Santa Maria del Vallone. Il moderno centro abitato si è sviluppato dopo la metà dell'800, le prime abitazioni sono sorte nell'area oggi detta Crispianello e poi nella così detta Difesa di Crispiano oggi Piazza Madonna della Neve e Corso Vitt. Emanuele III. L'espansione urbana oggi avviene nelle aree circostanti, in particolare verso est della linea ferroviaria.

Descrizione particolareggiata

L'immobile in descrizione è situato al primo piano di un fabbricato composto da piano interrato e tre piani fuori terra costruito ai sensi dei progetti approvati in data 12.05.1965 e 03.10.1965, con conseguente rilascio di autorizzazione di abitabilità a firma del comune di Crispiano in data 07.10.1965. L'immobile oggetto di perizia è ubicato al primo piano su unico livello con porta d'ingresso frontale salendo le scale, attualmente oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, e si compone di ingresso/corridoio, una cameretta, un soggiorno, una camera, bagno e cucina, per una superficie utile di mq.69,75, l'altezza interna di mt.3,20 ed un balcone con affaccio su cortile interno avente una superficie di mq.7,80.

La porta d'ingresso è del tipo blindata, infissi esterni in pvc con vetrocamera e avvolgibili in plastica, pavimento in gres porcellanato, rivestimento pareti del bagno e cucina in piastrelle in ceramica, porte in legno in legno tamburato.



Pianerottolo vano scala primo piano



Ingresso/Corridoio



cameretta






Soggiorno



camera



Bagno



Cucina



balcone



Materiali ed impianti

L'alloggio ha finiture costituite con pavimenti in gres porcellanato e battiscopa in ceramica, le pareti rivestite con intonaco civile a più strati rifinito a stucco e tinteggiato; il bagno ha pareti rivestite con piastrelle in ceramica fino ad un'altezza di circa cm.240. Gli accessori sanitari sono in porcellana muniti di rubinetteria in metallo cromato. Le bussole son in legno tamburato, gli infissi esterni sono in pvc con vetrocamera e avvolgibili in plastica. Attualmente l'immobile è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria con una diversa distribuzione degli spazi interni, con applicazione di cartongesso nella camera, gli impianti attualmente presenti non sono funzionanti.

Stato manutentivo

Durante il sopralluogo dell'immobile in oggetto è stato rilevato che quest'ultimo è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, con pareti prive di intonaco, altre con cartongesso applicato ma non rifinito, inoltre sono presenti anche materiale di risulta provenienti dalle demolizioni. Gli impianti sono oggetto di revisione in funzione delle nuove esigenze della proprietà e non funzionanti. Nel complesso l'immobile è da ritenersi in un precario stato di conservazione.

Pratica edilizia

Il fabbricato di via don Luigi Sturzo, da ricerche effettuate presso l'archivio dell'ufficio tecnico del comune di Crispiano è emerso che il fabbricato in cui ricade l'appartamento di proprietà del sig. ██████████, è stato edificato con progetto approvato in data 12.05.1965 e successivamente è stato oggetto di un intervento di sopraelevazione del secondo piano con progetto approvato in data 06.10.1965.

In data 07.10.1966 è stato rilasciato dal comune di Crispiano autorizzazione di agibilità dell'intero fabbricato con indicazione toponomastica via Difesa n.56 (oggi via don Luigi Sturzo n.57).

Lo stato dei luoghi risulta non conforme rispetto ai documenti presenti nell'archivio del comune di Crispiano e non sono state presentate dal 1966 ad oggi comunicazioni per lavori di manutenzione straordinaria, attualmente in essere.

Difformità e condonabilità

Dal confronto tra i grafici allegati alle licenze edilizie e quelli scaturiti dal rilievo dello stato dei luoghi sono emerse difformità consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni. Per le difformità riscontrate si prevede la necessità di richiedere una sanatoria ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/01, per la diversa distribuzione degli spazi interni ed una successiva pratica DocFA con presentazione di una planimetria catastale corrispondente allo stato dei luoghi, con costi tra diritti di segreteria, sanzioni e spese tecniche di circa €5.000,00, di cui si terrà conto nella determinazione del prezzo di base.

Verifica della titolarità del bene

L'unità immobiliare è censita presso l'Agenzia delle Entrate Catasto Fabbricati – ufficio provinciale di Taranto – Servizi Catastali - nel comune di Crispiano al foglio di mappa 56, particella 1657, subalterno 4, categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, rendita catastale €. 232,41, piano primo, indirizzo Contrada Cordiglia Difesa n. 65
in ditta:

[REDACTED]

L'immobile è di piena ed esclusiva proprietà del [REDACTED], per essere a lui Atto di compravendita del 15/11/2007 Pubblico ufficiale Frascolla Riccardo Sede Taranto (TA) Repertorio n.218614 - Nota n.23682.1/2007 Reparto PI di Taranto in atti dal 20/11/2007.

Stato di possesso

Il bene in possesso del debitore esecutato.

Risultati dell'ispezione ipotecaria

Come risulta dall'ispezione ipotecaria a carico del debitore esecutato sono risultate le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:

- Ufficio Provinciale di TARANTO - Registro generale n. 19769 - Registro particolare n. 14806 - Presentazione n. 77 del 29/07/2025, a favore di [REDACTED] con sede in [REDACTED].

Stima

Il più probabile valore di mercato del bene in esame è stato determinato con riferimento ai risultati delle ricerche eseguite, all'ubicazione del bene, al numero e alla qualità delle urbanizzazioni presente nella zona e dalle quotazioni O.M.I. del 1° semestre anno 2025, riferite alla zona B1 di Crispiano per abitazioni civili.

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2025 - Semestre 1

Provincia: TARANTO

Comune: CRISPIANO

Fascia/zona: Centrale/ADIACENZE PIAZZA DELLA NEVE, CORSO VITTORIO EMANUELE

Codice di zona: B1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	660	950	L	3,1	4	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	350	500	L	1,6	2	L

Al bene viene attribuito il seguente valore unitario pari ad €/mq.800,00 di superficie commerciale tenendo conto degli esborsi da sostenere per la sanatoria edilizia per le difformità rilevate, delle spese occorrenti per gli interventi di manutenzione in corso. Le superfici sono state calcolate ai sensi del D.P.R. 138/98 e norma UNI 10750. Ai fini della valutazione economica è stato applicato il coefficiente di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, pari a 0,70.

La superficie utile dell'immobile è pari a mq.69,75 a cui va aggiunta la percentuale della superficie a balconi pari a mq.1,95 (mq.7,80 x 0,25) per cui la

Superficie commerciale è mq.71,70

Valore totale mq.71,70 x €800,00 = €57.360,00

Applicando il coefficiente di vetustà, qualità e stato di conservazione è quello di assenza di garanzia per vizi si ottiene il seguente:

Valore commerciale: € 57.360,00 × 0,70 = € 40.152,00.

Decurtando dal valore commerciale anzi calcolato le spese prevedibile per la sanatoria si ottiene il seguente:

Valore commerciale finale: € 40.152,00 - € 5.000,00 = € 35.152,00

Descrizione sintetica

Piena proprietà dell'immobile avente una superficie lorda di circa mq.82,00 sito in via Don Luigi Sturzo n.57 in località Crispiano (TA), su unico livello e composto da ingresso, due camere, bagno e cucina, ripostiglio per una superficie utile di mq.69,75 posto al piano primo di uno stabile privo di ascensore, con porta d'ingresso frontale salendo le scale, composto di ingresso/corridoio, una cameretta, un soggiorno, una camera, bagno e cucina. Censito presso l'Agenzia delle Entrate Catasto Fabbricati – ufficio provinciale di Taranto – Servizi Catastali - nel comune di Crispiano al foglio di mappa 56, particella 1657, subalterno 4, categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, rendita catastale €. 232,41. L'immobile è in uso del debitore esecutato.

Lo stabile in cui è inserito l'immobile in oggetto è stato realizzato in conformità con i progetti approvati in data 12.05.1965 e 03.10.1965 con successivo rilascio di autorizzazione di abitabilità rilasciata in data 07.10.1966. Degli esborsi prevedibili per la sanatoria edilizia per le difformità rilevate sanabile ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle spese occorrenti per gli interventi di manutenzione, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo base.

Prezzo base € 35.152,00

Taranto 31.12.2025

